



**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE  
DI ATENEO E REGOLAMENTI ELETTORALI  
26/01/2012 ore 9.30**

Componenti presenti: Prof. Paoletti, : Prof. Pittaro, prof.ssa Panariti, prof. Giangaspero, dott.ssa Sperti, dott. Turturiello, sig. Fadel, sig. Saviano  
Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani, dott.ssa Cozzi  
Assenti giustificati: prof. Zilli

Viene approvato il verbale del precedente incontro del 18 gennaio u.s.

Si prosegue, nella seduta odierna, la trattazione dell'inserimento nel Regolamento generale di Ateneo dei principi generali (linee guida) definiti dagli organi di governo e necessari ai singoli Dipartimenti per l'adozione del loro specifico Regolamento, ai sensi dell'art. 5, c.5 e art. 28, c. 6 del nuovo Statuto di Ateneo.

La dott. Cozzi sottopone alla Commissione una nuova stesura della bozza recante la proposta di articolato relativa ai Dipartimenti, aggiornata alle deliberazioni assunte nella seduta del 18.1.2012 ma anche integrata, relativamente alla nuova funzione didattica che gli stessi verranno chiamati ad esercitare, con parti ritenute significative e mutate dalle vigenti "Linee guida di Facoltà", approvate queste ultime a suo tempo dal Senato Accademico con l'intento di fissare i criteri generali per le Facoltà ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento delle facoltà medesime.

I documenti citati vengono testé distribuiti ai membri della Commissione.

Si iniziano i lavori con una disamina del testo rivedendo sia le parti già approvate, sia mettendo in risalto le parti inserite

La dott.ssa Cozzi espone, quindi, le motivazioni che hanno portato alle modifiche apportate:

art. II – Funzionamento del Consiglio di dipartimento:

c. 3 – viene inserita la locuzione "salvo il caso di motivata urgenza".

c. 6 – 3° capoverso: riprende la discussione sulla necessità o meno del seguente paragrafo:

*"Alle commissioni possono partecipare i rappresentanti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e le altre rappresentanze interessate".*

Il prof. Pittaro sarebbe dell'idea di eliminarlo.

Il sig. Fadel e il sig. Saviano chiedono, invece, che le parole "possono" vengano sostituite con "hanno diritto" a partecipare.

Il prof. Pittaro ribadisce che essendo le rappresentanze componenti a tutti gli effetti, la partecipazione di queste figure alle commissioni è implicita. Costituire una partecipazione di diritto significherebbe creare delle quote riservate proprio per queste figure. Eliminando, invece, la frase la partecipazione sarebbe comunque tutelata, senza introdurre un obbligo di partecipazione.

Il Prof. Giangaspero osserva che ci sono delle materie deliberative che comunque prevedono le esclusioni delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo e quindi ne discenderebbe una logica limitazione anche nell'ambito delle commissioni.

Il Prof. Pittaro ritiene che la potestà di individuazione dei membri delle commissioni rimanga in capo all'organo (in questo caso al Consiglio di Dipartimento), che ne valuterà la composizione caso per caso in funzione della materia trattata.



Il Prof. Paoletti ritiene che il Consiglio di Dipartimento sia l'unico organo che detiene detta potestà, conformemente a quanto previsto dallo Statuto. Il Prof. Paoletti sottolinea il fatto che si tratta di commissioni istruttorie, che non hanno potere deliberativo. La composizione delle commissioni viene inoltre determinata dalla natura della materia trattata.

Il Prof. Giangaspero suggerisce la seguente formulazione: "Il Consiglio di Dipartimento, nel deliberare la costituzione delle commissioni, assicura la presenza delle rappresentanze interessate".

La dott.ssa Cozzi, a questo punto, riassume le possibilità di formulazione:

1. eliminare l'inciso;
2. modificare "possono" con l'inciso "hanno diritto";
3. sostituire possono partecipare etc. con :....."assicurando la presenza delle rappresentanze nelle materie d'interesse".

Il sig. Saviano non è d'accordo e spiega nei fatti qual è la situazione che si trovano ad affrontare le rappresentanze studentesche in Facoltà.

Il prof. Pittaro chiarisce che la commissione istruttoria è deliberata dal consiglio e non può essere istituita dal singolo direttore.

Il dott. Turturiello ribadisce la sua posizione già espressa nella precedente seduta, per cui la previsione di una autorizzazione a partecipare alle commissioni consiliari implicitamente sottintende che le rappresentanze in seno al consiglio abbiano una dignità minore rispetto agli altri componenti. Chiede, pertanto, di eliminare l'inciso.

La prof.ssa Panariti ritiene che una previsione di tal genere introduca un sistema di quote che sminuisce il valore delle rispettive componenti in consiglio. Nel caso in cui, di fatto, venga negata la partecipazione degli studenti a commissioni istruttorie, poiché la deliberazione istitutiva è adottata dal consiglio di dipartimento, gli studenti sono in grado di vigilare su tali condotte e di sollevare un problema politico sul proprio mancato coinvolgimento.

Segue un dibattito sulla sussistenza del diritto di partecipazione delle rappresentanze, insito nella loro qualità di componenti dell'organo.

Per superare l'impasse la dott.ssa Cozzi suggerisce la seguente formulazione :

"E' assicurata la partecipazione delle rappresentanze interessate".

La Commissione all'unanimità ritiene di approvare tale formulazione.

Alle ore 10.30 esce la dott.ssa Sperti.

#### Art. III – Elezioni delle rappresentanze in CdD

Comma 1, a) viene approvata la percentuale compresa tra il 15% e il 35% per il personale TA;

Comma 1, b) il mandato viene reso omogeneo con il mandato di tutte le rappresentanze studentesche (2 anni);

Comma 1, c) idem come sopra;

Comma 2: dopo attenta discussione, viene deciso di riservare ai dottorandi dei seggi in consiglio di dipartimento e di fissarne il tetto massimo in 1/3; ciascun dipartimento sarà chiamato a identificare il numero dei rappresentanti entro tale massimo.

Inoltre per evitare di lasciare seggi vacanti in caso di mancata candidatura o elezione di dottorandi, viene inserito il seguente capoverso:

*"In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università di Trieste, i seggi vanno attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio."*

Comma 3 : modificato come segue: anziché "almeno un rappresentante" verrà scritto "uno o più rappresentanti".



Comma 6 : dall'enunciato "Per tutte le componenti" viene eliminato "tutte" e aggiunto il seguente riferimento: "di cui al comma 1, lettera a), b),c) e comma 3".

Comma 7 : viene eliminato in quanto si tratta di una disposizione presente già nello Statuto di Ateneo.

Alle ore 11.15 esce il sig. Saviano.

Art. IV : viene deciso di tralasciare la specificazione delle materie in cui il consiglio delibera in composizione ristretta, in quanto in parte già trattate dallo Statuto e in ogni caso imposte da vincoli di legge, rispetto ai quali il Regolamento Generale nulla può aggiungere.

La Commissione auspica che, terminati i lavori relativi ai regolamenti, gli uffici competenti dell'Ateneo redigano un vademecum in cui siano riportate in un unico testo tutte le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento degli organi tratte dalle diverse fonti normative (legge, statuto, regolamenti).

#### Art V – Elezioni del Direttore di Dipartimento

Comma 1 : per alleggerire i compiti del decano viene deciso di mantenere la prassi già esistente e quindi di indire le elezioni attraverso la nota con cui il decano convoca il Consiglio del Dipartimento, senza necessità di uno specifico decreto.

Comma 2 : viene deciso che il deposito delle candidature avvenga almeno 10 giorni lavorativi e non 7 giorni lavorativi antecedenti alla data dell'adunanza per le elezioni.

Comma 3: Avviso di convocazione anziché decreto di indizione: vedi precisazioni di cui al comma 1.

Comma 4: viene espunto "con proprio decreto".

#### Art V – Giunta di Dipartimento

Dopo una breve discussione, la Commissione decide di disciplinare la Giunta portando a compimento alcune linee di indirizzo già sviluppate dallo Statuto, discostandosi dalla previsione di cui all'art. 84 DPR n. 382/80. Le disposizioni del d.P.R., infatti, appaiono superate dalle nuove funzioni assegnate ai dipartimenti dalla legge Gelmini.

Il prof. Pittaro fa presente che comunque, come peraltro previsto per lo Statuto, anche il Regolamento Generale di Ateneo sarà sottoposto al controllo del MIUR, che potrà segnalare rilievi o osservazioni al riguardo.

Il prof. Paoletti ritiene che le nuove funzioni assegnate ai dipartimenti richiedano un ripensamento del ruolo della Giunta, che diventerà l'organo di governo del dipartimento. Occorre, pertanto, prevederne la composizione in analogia con la composizione del consiglio, estendendo la partecipazione anche alle rappresentanze.

La Commissione, pertanto, delibera come segue:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- composizione da un minimo di 5 membri (di cui 3 tra docenti e ricercatori, 1 rappresentante TA e 1 rappresentante degli studenti) ad un massimo del 10% dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

E' comunque garantita la presenza di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e di uno studente tra quelli individuati all'art. III, comma 2.

Tale composizione assicura una composizione minima della Giunta, che ne garantisca la collegialità, e una composizione massima, in funzione della dimensione del dipartimento.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione, si ritiene di mantenere la formulazione attuale, secondo cui l'elezione è indetta dal Direttore nell'ambito delle singole componenti, professori di ruolo e ricercatori; TA; studenti. Per i TA e studenti, l'elezione avviene tra i rispettivi rappresentanti già presenti nel suo interno.

Viene eliminata inoltre, in quanto già prevista dallo Statuto, la durata del mandato.

Al punto b) – Funzionamento: vengono eliminati il primo e il terzo paragrafo, mentre al secondo paragrafo viene indicata la modalità della convocazione con posta elettronica e viene aggiunta la dicitura “motivata” per quanto riguarda l'urgenza per la convocazione.

Art. VI – Commissione paritetica: viene così modificato nel testo che qui sotto si riporta:

1. In attuazione dell'articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti – studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.
2. I membri sono designati dal consiglio di dipartimento tra i suoi componenti. La durata in carica dei componenti è di due anni.
3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la commissione e ne formula l'ordine del giorno.
4. Il presidente riferisce almeno una volta all'anno dell'operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Si passa ora alla disamina dell'Art. VII – Consigli e coordinatore di corso di studio

Si inizia con l'esame della rappresentanza studentesca e delle relative modalità elettive.

Il sig. Fadel relaziona sull'esperienza fatta nei corsi di studio della Facoltà di Medicina, riferendo che, per prassi consolidata, nei consigli di corsi di studio siede un rappresentante per anno di corso. Ci si riserva di fare una proiezione numerica rapportata a tutte le Facoltà per verificare la fattibilità di detta tipologia di rappresentanza, su cui a primo avviso la Commissione esprime un giudizio favorevole.

Il prof. Paoletti, inoltre, segnala la necessità di una rappresentanza nei corsi di studio di quei ricercatori che, non avendo un insegnamento ufficiale, ma svolgendo attività didattica integrativa, altrimenti non potrebbero avere voce nel consiglio di corso di studio.

Vista l'ora tarda (12.15) la commissione si aggiorna a mercoledì 1 febbraio alle ore 9.30.